UNIONCAMERE

Registro delle imprese storiche italiane

Regolamento

(ottobre 2022)

PREMESSA

Unioncamere ha istituito il **Registro nazionale delle imprese storiche (di seguito anche RIS),** disponibile sul sito istituzionale dell'Unioncamere, allo scopo di incoraggiare e premiare quelle imprese che nel tempo hanno tramesso alle generazioni successive un patrimonio di esperienze e valori imprenditoriali.

L'iscrizione nel Registro e la sua tenuta avviene con le modalità di seguito indicate.

1. DESTINATARI E REQUISITI

Possono essere iscritte nel Registro tutte le imprese di qualsiasi forma giuridica operanti in qualsiasi settore economico, iscritte nel Registro delle imprese, attive e in regola con il diritto annuale , con esercizio ininterrotto dell'attività nell'ambito del medesimo settore merceologico **per un periodo non inferiore a 100 anni**.

Tale requisito temporale deve essere maturato al 31 dicembre dell'anno precedente l'iscrizione.

Si precisa che ai fini della valutazione della storicità il criterio di riferimento fondamentale è quello della sostanziale **continuità dell'attività** che, al di là degli eventuali cambiamenti legati all'evoluzione tecnologica, del mutamento dei prodotti o dei mercati riferimento, di modifiche nella forma giuridica dell'impresa, della sua denominazione o proprietà o sede, deve restare collegata a quella originaria e nello stesso settore.

2. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Le imprese interessate in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 possono presentare domanda di iscrizione collegandosi alla pagina ***Registro imprese storiche – Come iscriversi***, seguendo le indicazioni per la compilazione del form on line e il successivo invio della domanda sottoscritta.

3. DOCUMENTI DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA DOMANDA

Al modulo della domanda **devono** essere allegati:

1) una **breve relazione sulla vita dell'azienda dalla costituzione ad oggi**, dalla quale emerga in particolare la continuità storica dell'impresa;
2) copia della documentazione storica utile a dimostrare la data di avvio dell'attività o della costituzione, qualora queste non coincidano con quelle risultanti dalla visura camerale;

4. DOCUMENTAZIONE FACOLTATIVA AD INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA

Per l'eventuale pubblicazione nel Registro delle imprese storiche si invitano le imprese a inviare preferibilmente già in formato elettronico:

- **logo o marchio attuale** dell'impresa
- **fotografie d'epoca o riproduzioni di documenti storici** (lettere commerciali, documenti contabili, cataloghi storici, marchi storici, pubblicità ecc.), **corredati da didascalie** (data o periodo, breve descrizione del contenuto del documento o della fotografia ecc.)
- **pubblicazioni** sulle origini e storia dell'impresa.

Tale documentazione va inviata via mail - riportando nell'oggetto la denominazione attuale dell'impresa - all'indirizzo:

impresestoriche@culturadimpresa.org

Eventuali pubblicazioni a stampa vanno inviate a:

Registro imprese storiche - Unioncamere, Piazza Sallustio, 21, 00187 Roma

Le pubblicazioni (cartacee o digitali) saranno poi conservare da Unioncamere che le inserirà nella sezione della propria biblioteca dedicata al Registro delle imprese storiche.

5. ATTIVITÀ E CONTROLLI
Le Camere di Commercio competenti e l'Unioncamere effettuano verifiche sulle informazioni rese al fine di validarle dal punto di vista storico-scientifico. In particolare:

- la Camera di commercio competente provvede a promuovere l'evento a livello locale, pubblicando gli avvisi per la riapertura delle iscrizioni nel proprio sito istituzionale, a ricevere le domande di iscrizione al RIS, ad effettuare una prima istruttoria delle stesse sulla base degli atti in proprio possesso ed a validare dette iscrizione all'interno del portale predisposto da Unioncamere;

- Unioncamere provvede a promuovere e a coordinare l'iniziativa a livello nazionale, a sovraintendere alla ricezione delle domande di iscrizione nel portale e a completare l'istruttoria dal punto di vista storico scientifico, a determinare l'iscrizione al RIS, a tenere e aggiornare il RIS e le schede delle singole imprese - anche con i documenti e le immagini ricevute - sul proprio sito web www.unioncamere.gov.it.

6. COMUNICAZIONE DEGLI ESITI
Le Camere di Commercio acquisiti da Unioncamere gli esiti dell'istruttoria delle domande presentate, comunicheranno gli stessi ad ogni impresa all'indirizzo mail da essa indicato nella domanda.

7. PUBBLICAZIONE E TENUTA DEL REGISTRO
Il Registro è pubblicato sul sito di Unioncamere ed è liberamente consultabile.
Le modalità di pubblicazione e i contenuti del Registro sono stabiliti da Unioncamere.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Finalità del trattamento e base giuridica
Il Registro delle imprese storiche promosso da Unioncamere si inquadra nell'ambito delle attività di promozione e conoscenza delle realtà imprenditoriali che nel tempo hanno saputo coniugare innovazione e tradizione, apertura al mondo e appartenenza alla comunità
Il conferimento dei dati personali e dei materiali testuali ed immagini forniti dai richiedenti è indispensabile per l'inserimento dell'impresa nel Registro delle imprese storiche; la base giuridica per l'acquisizione e successivo trattamento dei dati menzionati è l'art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR.
I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa.

Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione
I dati acquisiti saranno trattati, oltre che dalle Camere di Commercio e da Unioncamere, anche da Società del Sistema camerale e/o da altre Società appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, nonché da persone fisiche autorizzate per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 5 del Regolamento.
I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza. I dati delle imprese iscritte al Registro saranno pubblicati sul sito istituzionale di Unioncamere www.unioncamere.gov.it e potranno essere utilizzati da Unioncamere e dalle Camere di commercio per le loro iniziative istituzionali.

Periodo di conservazione
I dati acquisiti ai fini dell'iscrizione al Registro saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore per le imprese non ammesse, fino a 10 anni + 1 dalla cancellazione dal registro per le imprese iscritte.

Diritti degli interessati
Gli interessati potranno in qualsiasi momento ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR:

- revocare il consenso prestato (senza pregiudicare la liceità del trattamento precedente alla revoca);
- richiedere ai Titolari del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento.